



Al Ministero dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445, “*Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al Decreto Ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni*”, e in particolare le disposizioni relative all'organizzazione e alle modalità di svolgimento nonché di valutazione del tirocinio pratico-valutativo ivi disciplinato;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58, “*Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo*”, e in particolare le disposizioni relative all'organizzazione e alle modalità di svolgimento nonché di valutazione del tirocinio pratico-valutativo ivi disciplinato;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'articolo 102;

VISTE le note del Ministero dell'università e della ricerca prot. n. 8610 del 25.3.2020 e prot. n. 9758 del 14.4.2020, con le quali sono stati forniti chiarimenti in merito all'ambito di applicazione dell'art. 102 del d.l. n. 18/2020 cit.;

VISTO il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 2 aprile 2020, prot. n. 8, con il quale si è provveduto ad adeguare alle disposizioni di cui al citato art. 102 del d.l. n. 18/2020 l'ordinamento didattico della classe LM/41 – medicina e chirurgia, prevedendo che il conseguimento della corrispondente laurea magistrale abilita all'esercizio della professione di medico chirurgo;

VISTO il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 9 aprile 2020, prot. n. 12, recante, tra l'altro, disposizioni eccezionali in materia di svolgimento di tirocini pre e post laurea finalizzati al conseguimento dell'abilitazione dei medici chirurghi, e in particolare l'art. 1, comma 6, che così dispone : << *Per la I sessione di tirocinio anno 2020 l'inizio delle attività del tirocinio post-laurea ex d.m. n.445/2001 è stabilito secondo tempistiche autonomamente individuate dai singoli atenei in ragione della peculiare situazione territoriale, e comunque non oltre il 22 giugno 2020*>>;



Al Ministero dell'università e della ricerca

TENUTO CONTO della necessità di agevolare il più possibile il conseguimento in tempi rapidi dell'abilitazione professionale di medico-chirurgo per i laureati in medicina e chirurgia che non hanno né conseguito la laurea abilitante ai sensi del d.m. n. 8/2020, né seguito il tirocinio pratico-valutativo interno al corso di studio di cui al d.m. n. 58/2018, consentendo, a tal fine, che l'organizzazione e l'attivazione da parte degli atenei dei tirocini pratici post-lauream di cui al d.m. n. 445/2001 avvenga "a sportello", cioè a richiesta dell'interessato;

DECRETA

Art. 1

Attivazione dei tirocini *post lauream* ex d.m. n. 445/2001 finalizzati al conseguimento dell'abilitazione professionale di medico-chirurgo

1. I tirocini pratico-valutativi *post-lauream* di cui al d.m. n. 445/2001, finalizzati all'acquisizione dell'abilitazione professionale di medico chirurgo, sono attivati dalle università su istanza degli interessati laureati in medicina e chirurgia delle Classi LM/41 non abilitante, LS/46 e degli ordinamenti ulteriormente previgenti, e sulla base dei tempi tecnici occorrenti all'ateneo per la corretta attivazione e il proficuo inserimento dell'istante nell'ambito del percorso formativo richiesto.
2. Le modalità operative di presentazione delle istanze di cui al precedente comma 1 sono definite dai singoli atenei nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare.

IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi